DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PULIZIA, DI DISINFEZIONE, DI DISINFESTAZIONE, DI DERATTIZZAZIONE E DI SANIFICAZIONE

Art. 7

Disposizioni transitorie

Le imprese di pulizia che svolgono le attivita' di cui alla presente legge alla data della sua entrata in vigore possono continuare ad esercitarle, purche' presentino domanda di iscrizione nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane, corredata dalla certificazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), entro novanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al medesimo articolo 1, comma 2, dimostrando di aver effettuato le attivita' di cui alla presente legge prima della data della sua entrata in vigore. Fino all'entrata in vigore del sistema nazionale di certificazione l'accertamento dei registri delle imprese di pulizia previsti dalla presente legge e' effettuato dalla commissione provinciale per l'artigianato, per le imprese artigiane, e dalla giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per le altre imprese. Avverso le decisioni della giunta puo' essere esperito ricorso al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sessanta giorni dalla notifica della decisione.

Versione in vigore dal 18 febbraio 1994, non più in vigore dal 6 maggio 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina delle attivita' di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione
Estremi	Legge 25 gennaio 1994, n. 82
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-delle-attivita-di-pulizia-di-disinfezione-di/art-7-disposizioni-transitorie/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it